

N° 32 – 15 settembre 2021

In questo numero:

- I limiti della dematerializzazione delle ricette
- Registrazione dell'esito dei tamponi in farmacia
- Vaccinazione delle persone infettate dopo la prima dose
- Abuso di destrometorfano
- Prestazioni di welfare e contributo dello 0,15% vincolati alla regolare contribuzione

PRIMO PIANO

I limiti della dematerializzazione delle ricette

Il Ministero della Salute ha ribadito che la dematerializzazione delle prescrizioni mediche è prevista unicamente per i medicinali registrati dotati di numero di AIC assegnato dall'AIFA. A tutt'oggi, quindi, sono esclusi dalla dematerializzazione tutti i medicinali prescritti con ricetta magistrale in quanto sprovvisti di numero di AIC, dispensati dietro presentazione in farmacia di prescrizioni magistrali redatte secondo la normativa vigente (art. 5, D.Lgs. 17.02.98, n. 23, convertito in L. 08.04.98, n. 94 - "Legge Di Bella"), da trattarsi da parte del farmacista all'atto della dispensazione. Nella stessa occasione il Ministero ha dettagliato che sono altresì esclusi dalla dematerializzazione con REV (ricetta elettronica veterinaria) i medicinali contenenti stupefacenti e i medicinali prescrivibili con ricetta magistrale secondo le disposizioni della normativa vigente

In tali casi e con le modalità previste dai decreti del Ministero dell'economia e finanze, di concerto con il Ministero della salute, è possibile la dispensazione in farmacia di medicinali soggetti a prescrizione medica in formato diverso da quello cartaceo. Infine, l'invio della ricetta a mezzo PEC da parte del medico, non essendo contemplato dal Codice dell'amministrazione digitale e non garantendo al farmacista che analogo invio non sia stato fatto ad altra farmacia non può sostituire la presentazione della ricetta originale in farmacia.

EMERGENZA COVID

Registrazione dell'esito dei tamponi in farmacia

Si invitano i farmacisti a ricordare sempre ai pazienti che si rivolgono loro per l'esecuzione dei tamponi antigenici che l'esecuzione del test non si conclude con la consegna del referto scritto, bensì con la registrazione nel sistema tessera sanitaria. Questo passaggio è fondamentale anche ai fini della validità del test al fine della validità dei Green Pass. La mancata registrazione dell'esito del tampone, potrebbe quindi danneggiare gravemente il cittadino che si vedrebbe negato, per esempio, l'accesso alla scuola dell'infanzia o al nido dei propri figli o l'accesso al posto di lavoro. Con l'occasione si ricorda che i test validi ai fini della certificazione sono il test molecolare per la ricerca del materiale genetico virale e i test antigenici rapidi compresi nell'elenco comune europeo, non sono invece validi a questo scopo i cosiddetti auto-test antigenici, i test salivari antigenici e i test sierologici. A questo proposito si segnala però che nel testo approvato alla Camera del DL 105/2021 si introduce come test valido quello molecolare su campione di saliva, che non è un test rapido ma va eseguito in laboratorio.

Vaccinazione delle persone infettate dopo la prima dose

Il Ministero della salute ha chiarito, con la circolare 0040711-09/09/2021-DGPREDGPRE-P, l'esecuzione delle vaccinazioni contro il SARS-CoV-2, nelle persone che hanno contratto l'infezione dopo una prima dose di vaccino. Due i casi previsti:

Chi ha contratto l'infezione entro il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino (fa fede la data del primo test molecolare positivo) deve completare la scheda vaccinale con una seconda dose da effettuare entro sei mesi (180 giorni) dalla documentata infezione (data del primo test molecolare positivo); trascorso questo arco di tempo, la scheda vaccinale potrà essere comunque completata il prima possibile.

Per chi ha contratto l'infezione oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, la scheda vaccinale è da intendersi completata in quanto l'infezione stessa è considerata equivalente alla somministrazione della seconda dose. Resta inteso che l'eventuale somministrazione di una seconda dose non è comunque controindicata; ciò vale anche per i soggetti guariti, in precedenza non vaccinati, che hanno ricevuto una sola dose di vaccino dopo l'infezione da SARS-CoV-2.

FARMACOVIGILANZA

Abuso di destrometorfano

Sono giunte segnalazioni di acquisti sospetti di preparati, non soggetti a prescrizione, a base di destrometorfano. Tali prodotti vengono usati come "sostanza da sballo", sia assunti direttamente sia per estrarne il principio attivo. Fenomeno noto da tempo negli Stati Uniti, e che non riguarda solo questa molecola, l'uso di medicinali registrati a scopo ricreativo si è poi diffuso in Europa. Si raccomanda ai farmacisti di scoraggiare comportamenti potenzialmente indicativi di abuso, come l'acquisto contemporaneo di più confezioni di questi prodotti. Chi volesse approfondire questo aspetto [trova qui una review](#) redatta da ricercatori del Centro Interuniversitario di Epidemiologia e Farmacologia Preventiva (SEFAP) dell'Università degli Studi di Milano.

PREVIDENZA

Prestazioni di welfare e contributo dello 0,15% vincolati alle regolare contribuzione

L'ENPAF ricorda che le prestazioni di welfare integrativo garantite dal Fondo sanitario Emapi sono connesse alla condizione di regolarità contributiva del richiedente, così come, a partire dal mese di settembre, la liquidazione del contributo 0,15% ex art. 17 D.P.R. 371/98. L'ente precisa che non è in una posizione di regolarità chi non ha pagato il contributo dell'anno e riceve una cartella di pagamento in riscossione "coattiva" nel corso dell'anno successivo; chi ha subito un reintegro contributivo nel corso dell'anno e riceve una cartella di pagamento in riscossione "coattiva" nel corso dell'anno successivo; chi, nei limiti della prescrizione quinquennale, si trova in una condizione di omissione contributiva, ancorché in presenza di una rateizzazione in corso, ma non ancora completata. L'Ente, in ogni caso, comunicherà agli iscritti non in regola con i versamenti per informarli dell'impossibilità di procedere all'erogazione del contributo 0,15% fintanto che non venga definita la posizione presso l'Agenzia delle Entrate.